

Codice A1813C

D.D. 13 agosto 2025, n. 1593

Autorizzazione idraulica AI74/2025 per intervento di taglio manutentivo della vegetazione lungo il torrente Pellice in comune di Luserna San Giovanni (TO) ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022. Richiedente: ditta Merlo Alberto, via Pralafera 43 - Luserna San Giovanni (TO).



ATTO DD 1593/A1813C/2025

DEL 13/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica AI74/2025 per intervento di taglio manutentivo della vegetazione lungo il torrente Pellice in comune di Luserna San Giovanni (TO) ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022. Richiedente: ditta Merlo Alberto, via Pralafera 43 – Luserna San Giovanni (TO)

In data 07/05/2025, protocollo in ingresso 21022/2025, la ditta Merlo Alberto, via Pralafera 43 – Luserna San Giovanni (TO) ha presentato richiesta di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per interventi di manutenzione della vegetazione lungo un tratto della sponda sinistra del torrente Pellice in comune di Luserna San Giovanni per uno sviluppo di circa 600 m.

All'istanza risulta allegata la documentazione tecnica a firma del Dott. Forestale Fabio Ribotta.

In sintesi il popolamento su cui si prevede di intervenire è composto principalmente da pioppo e salice, saltuariamente si rinvencono altre latifoglie. La struttura è irregolare per grossi gruppi, alternandosi popolamenti più giovani ad altri già adulti, in ragione degli eventi di piena verificatisi alcuni anni passati, che hanno modificato la struttura e la composizione del popolamento ripariale.

All'interno dell'area di alveo inciso sono visibili numerosi residui legnosi, cicatrici da urto sulla parte basale dei fusti, parziale scalzamento di alcuni individui, piante inclinate e schiantate. Nel complesso il popolamento ha superato l'età ammissibile all'interno dell'alveo inciso, non garantendo più le condizioni di sicurezza in caso di piena. I fusti hanno raggiunto una struttura rigida che unita all'elevata densità non permette in caso di piena un rapido deflusso ma anzi lo ostacola. Inoltre la presenza di numerosi individui inclinati e/ morti aumenta il potenziale pericolo.

L'intervento prevede il taglio di tutti gli individui arborei con $\varnothing > 8\text{cm}$ (è stato scelto un "diametro di recidibilità" che permetta il rilascio di individui giovani e quindi ancora flessibili). Verrà quindi effettuato un taglio manutentivo con l'asportazione degli individui eccedenti le dimensioni stabilite. Verranno invece rilasciati gli individui di piccole dimensioni, ossia quelli ritenuti ancora elastici, oltre agli arbusti di specie autoctone ove presenti. Per l'esbosco del materiale, in alcuni tratti, si renderà necessario l'accesso in alveo con i mezzi meccanici.

Considerato che l'intervento proposto, sotto il profilo meramente idraulico, non incide

negativamente sul regime idraulico ma migliora il libero deflusso delle acque e riduce il rischio di fluitazione del materiale vegetale, diminuendo il rischio di ostruzione degli attraversamenti viari presenti lungo il corso d'acqua in oggetto.

Considerato altresì l'esito della verifica dello stato dei luoghi da parte dei funzionari del settore scrivente, effettuato in data 07/08/2025, in cui si è constatata la sostanziale rispondenza di quanto indicato negli elaborati agli atti.

Dato inoltre atto che, secondo quanto stabilito dalla tabella "canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche" allegato A) alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 e ripreso dalla tabella "canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche" allegato A) alla legge regionale 12 agosto 2013 n. 17, trattandosi di un intervento con finalità di manutenzione di argini, sponde e aree di asservimento idraulico, il valore delle eventuali piante presenti nell'alveo attivo, sulle sponde nonché sulle aree interessate dalla manutenzione è da intendersi nullo e dunque non soggetto a canone.

Dato atto che il procedimento amministrativo è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/2008;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la ditta Merlo Alberto ad eseguire gli interventi di manutenzione della vegetazione presente in alveo e sulle sponde, che dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi previsti potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto assoluto divieto di asportare materiale litoide demaniale d'alveo; detto materiale litoide demaniale proveniente da eventuali scavi/movimentazioni in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda in prossimità dei lavori di che trattasi;
3. è fatto assoluto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
4. è fatto assoluto divieto di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;
5. è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
6. in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
7. in base all'art. 37 bis del Regolamento Forestale gli interventi di manutenzione idraulica sono soggetti unicamente alle disposizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e all'articolo 29 delle Norme di attuazione del PAI. Tali interventi, ai sensi dell'art. 13 del D.P.G.R. 16/12/2022 n.10/R, non sono soggetti al pagamento del canone.
8. I tagli , fatti salvi i casi di urgenza con pericolo per pubblica incolumità, sono sospesi dal 31 marzo al 15 giugno
9. le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
11. è a carico del richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
12. la presente autorizzazione idraulica ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
13. il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente alle previsioni progettuali;
14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche agli interventi, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua

interessato;

15. l'autorizzazione idraulica è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Secondo quanto stabilito dalla tabella “canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche” allegato A) alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 e ripreso dalla tabella “canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche” allegato A) alla legge regionale 12 agosto 2013 n. 17, trattandosi di un intervento con finalità di manutenzione di argini, sponde e aree di asservimento idraulico, il valore delle eventuali piante presenti nell'alveo attivo, sulle sponde nonché sulle aree interessate dalla manutenzione è da intendersi nullo.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

il funzionario estensore
Dott. For. Roberto Cagna

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo